



Liceo Scientifico Statale "Filolao"

Via Acquabona snc – 88900 – Crotona (KR)

Tel. 0962 27808 – CF. 81005270798 - Codice meccanografico: KRPS010005

E-mail: krps010005@istruzione.it - PEC: krps010005@pec.istruzione.it - Sito Web: www.filolao.edu.it



Circolare N. 45
A.S. 2025/2026

Al Collegio Docenti
Al DSGA

In seguito alle numerose richieste che pervengono alla dirigenza di sistemare le ore a disposizione a proprio piacimento da parte del personale docente senza tenere conto delle esigenze della scuola e dei diritti di studenti e famiglie è bene ricordare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL):

Le "ore a disposizione" rientrano nell'orario di cattedra obbligatorio del docente e non sono gestibili discrezionalmente: il docente deve garantire la sua presenza a scuola.

Sono ore in cui il docente è a disposizione della scuola, principalmente per:

- * Supplenze brevi e saltuarie: Sostituire colleghi assenti, fino a un massimo di 10 giorni.
- * Completamento d'orario: Per i docenti della scuola secondaria con un orario di insegnamento inferiore alle 18 ore settimanali, le ore mancanti per raggiungere l'orario obbligatorio di cattedra sono "a disposizione" e utilizzate per attività come supplenze o interventi didattico-educativi integrativi.
- * Altre attività: Se non impegnato in supplenze, il docente resta comunque a disposizione per le attività decise dal Dirigente Scolastico in base alle esigenze della scuola.

L'orario di cattedra (comprese eventuali ore a disposizione) deve essere distribuito su non meno di cinque giornate settimanali, salvo diversa articolazione su base plurisettimanale prevista dalla contrattazione d'istituto (e sempre nel rispetto dei vincoli contrattuali).

È fondamentale distinguere tra:

- * Ore a disposizione: Rientrano nell'orario di servizio e obbligano il docente alla presenza in sede.
- * Ore buche: Corrispondono a periodi nell'orario del docente in cui non ha lezione (es. tra due ore di lezione) ma in cui comunque rientra nell'orario di servizio retribuito e il docente è spesso tenuto a restare a scuola a disposizione, come stabilito dal Contratto e dalla giurisprudenza.

Vi ricordo che un uso improprio e non conforme al CCNL, lesivo del diritto allo studio dello studente di tali ore, costringe le classi a ripetute uscite anticipate, provocando un grave danno alle famiglie e di immagine alla nostra Istituzione. Il protrarsi di tali comportamenti ha conseguenze sotto vari profili.

Pertanto, per ritrovare il giusto equilibrio didattico vi invito ad attenervi alla distribuzione delle ore a disposizione obbligatorie e a chiedere i permessi orari minimo tre e massimo cinque giorni prima, pena la non concessione.

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di insegnamento pari a 18 ore.

La compatibilità dell'assenza dev'essere supportata dalle esigenze organizzative e funzionali della scuola.

Firmato digitalmente da Maria R. Iaccarino

Pertanto, il dirigente deve valutare la compatibilità con le esigenze di servizio in quanto l'art. 16 dispone che i permessi sono appunto attribuiti compatibilmente con le esigenze della scuola.

Crotone, 06 Novembre 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria R. Iaccarino

Firmato digitalmente da Maria R. Iaccarino